

Statuto dell'Associazione

Approvato con deliberazione unanime dell'Assemblea dei Soci Fondatori in

STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1. Costituzione e Sede E' Costituita l'Associazione Culturale Zampogne d'Abruzzo , con sede sociale in Chieti, via Vicoli 34, che è retta dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti.

Art.2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro, è apartitica ed è ispirata a principi democratici. L'Associazione potrà partecipare, quale socia, ad altri Enti ed Associazioni aventi scopi analoghi in base a deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2020 e si intenderà prorogata di quinquennio in quinquennio, salva deliberazione dell'assemblea con la maggioranza dei due terzi.

Art. 4. Scopi dell'associazione

L'Associazione ha lo scopo di promuovere ed organizzare iniziative ed attività di carattere socio culturale al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza qualificazione partitica, della rivivificazione, dello sviluppo, del progresso socio culturale, dello studio e della riscoperta dei valori della cultura popolare abruzzese, e dei relativi strumenti musicali con particolare attenzione alla zampogna e al piffero abruzzese, dei canti e suoni, di promuovere e contribuire all'elevazione culturale di quanti vorranno avvicinarsi allo studio degli usi, costumi e tradizioni popolari collegati alla cultura popolare civiltà della pastorizia mediante iniziative ed attività ritenute idonee nei settori dell'istruzione, della formazione, della cultura, dell'arte, della tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, archeologico, della natura e dell'ambiente, delle tradizioni locali, del turismo e del folklore, della riscoperta delle antiche attrezzature, lavorazioni, infrastrutture naturali e manufatti delle genti contadine dei pastori; partecipare e/o promuovere tutte le più idonee manifestazioni tese al recupero e valorizzazione del patrimonio socio-culturale dell'ambiente della pastorizia, con rivalutazione della figura del pastore e dello zampognaro abruzzese.

A tali fini l'Associazione opererà mediante la predisposizione di programmi e progetti di intervento in particolare svolgerà le seguenti attività elencate a mero titolo esemplificativo, con possibilità di estenderle anche a quanto non citato, in linea con le deliberazioni statutarie:

- Attività culturali: organizzazione, allestimento e gestione di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne, presepi, convegni, conferenze, tavole rotonde, congressi, dibattiti, seminari e gemellaggi.
- Attività di formazione e di istruzione degli adulti;
- Attività internazionali: adesione a progetti e partenariati europei ed internazionali al fine di elevare il livello di conoscenze, abilità e competenze tra gli associati e per far maturare esperienze interculturali; partecipazione a reti multilaterali, partenariati di apprendimento, visite e scambi, progetti di volontariato, workshop.
- Attività editoriali e multimediali: pubblicazione di riviste, bollettini, atti e convegni di seminari, di studi e ricerche e di strumenti pubblicitari;
- Attività multiculturali riguardanti gli abruzzesi emigrati.
- Ricerche in merito alla cultura popolare, musiche, tradizioni, cucina, abbigliamento, società, e a quant'altro inerente in merito;

All'Associazione è vietato lo svolgimento di altre attività diverse da quelle contemplate dal 1° cpv. del presente articolo e ad esse direttamente connesse. L'Associazione potrà coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni e si avvarrà della loro collaborazione.

SOCI

Art. 5. Requisiti dei Soci

Per essere ammessi in qualità di Soci, le persone fisiche devono avere la piena capacità civile, indiscussa probità ed i requisiti di onorabilità. Potranno inoltre essere Soci le Associazioni, i Comitati e le Fondazioni aventi scopi non in contrasto con il presente Statuto, nonché gli Enti Pubblici e Privati aventi finalità e scopi sociali, culturali ed umanitari.

I Soci sono distinti in tre categorie:

- Soci Fondatori: coloro che hanno promosso e costituito l'Associazione sottoscrivendo l'Atto costitutivo ed il presente statuto;
- Soci Benemeriti: (in numero illimitato): tutte le persone fisiche e giuridiche che si distinguono per la personalità e doti particolari nel campo artistico, culturale, sociale, scientifico ed economico, capaci di contribuire a favore dell'Associazione ed a sostegno della sua attività;
- Soci Ordinari (in numero illimitato): le persone aventi i requisiti previsti dal presente Statuto.
- E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6. Ammissione dei Soci Benemeriti e dei Soci Ordinari

Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori.

L'ammissione di tali nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione definitiva ed inappellabile, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta.

La qualità di Socio è personale.

L'ammissione dei Soci Benemeriti avviene su invito dei Soci Ordinari in base a domanda scritta nella quale devono essere indicate le ragioni di tale richiesta.

Art. 7. Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci all'osservanza del presente Statuto ed al rispetto delle deliberazioni adottate dagli organi rappresentativi.

I Soci sono, inoltre, impegnati moralmente a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni interne, nonché all'osservanza delle norme del presente Statuto. L'appartenenza all'Associazione non preclude la contemporanea iscrizione ad altri Organismi i cui scopi non siano apertamente contrari a quelli dell'Associazione stessa.

L'iscrizione comporta l'implicita accettazione del presente Statuto.

La quota d'iscrizione deve essere versata all'atto dell'ammissione sotto pena di decadenza di tale diritto.

I contributi ordinari annuali devono essere corrisposti entro il 31 marzo di ogni anno e sono dovuti per l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo ordinario per l'anno solare in corso.

Art. 8. Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) - dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3(tre) mese prima del 31 dicembre, con effetto dell'anno successivo;
- b) - decadenza a causa della perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ed esclusione a causa di accertati motivi comportanti l'indegnità o l'incompatibilità, oppure per il mancato versamento della quota associativa annuale, in base a provvedimento deliberato dal Consiglio Direttivo


Il Socio dimissionario, decaduto ed escluso non ha diritto al rimborso della quota di iscrizione e dei contributi in genere, né l'abbuono del contributo ordinario dell'anno in corso.

Inoltre è sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

I ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9. Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori a Revisore unico
- Il Segretario
- I Provisori



ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10. L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo Organo Sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci Fondatori, i Soci Benemeriti ed i Soci

I Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa.

Le attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria sono le seguenti:

- a) - fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) - Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) - Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore unico;
- d) - discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto;
- e) - Approvare il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo di ogni esercizio, destinando l'avanzo di

amministrazione e gli eventuali utili integralmente a reinvestimento in attività istituzionali, statutarie o direttamente connesse.

h)- approvare le altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 30 aprile mediante avviso scritto recante gli oggetti delle delibere da adottare, inviato a ciascun Socio almeno 14 giorni prima dell'adunanza di prima convocazione, o mediante altra efficace pubblicità, compresa l'affissione della convocazione presso la sede sociale almeno 20 giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea è convocata altresì, con le stesse modalità, in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando un quarto dei Soci lo richieda per iscritto indicando l'oggetto che deve concernere eccezionali ed urgenti argomenti riguardanti l'Associazione; in questo caso la convocazione ha luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data delle richieste.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori, dei Soci Benemeriti e dei Soci Ordinari.

In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza anche per delega di almeno 2/3 del numero complessivo dei Soci Fondatori, dei Soci Benemeriti e dei Soci Ordinari.

E' ammesso l'intervento in Assemblea per delega conferita per iscritto esclusivamente ad altro Socio esclusi i membri del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una. Qualora a seguito di due convocazioni consecutive non si riesca a raggiungere la presenza dei 2/3 dei Soci, la terza convocazione sarà considerata valida qualunque sia il numero dei presenti.



Art. 11. Deliberazione dell'Assemblea

Ogni Socio dispone di un voto.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà dei presenti più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Alle votazioni partecipano tutti i Soci; le votazioni dei componenti degli organi sociali previsti dall'art. 9, possono essere effettuate a scrutinio segreto escludendo dal computo le schede bianche e nulle.

L'Assemblea straordinaria delibera, per le prime due convocazioni con la maggioranza di almeno due terzi dei voti validi.

L'Assemblea vota le deliberazioni normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per gli argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto mediante scheda. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti fungeranno da scrutatori. Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea può conferire, per particolari meriti culturali la carica di "Socio Benemerito" o di "Presidente Onorario".

Si ammettono alle votazioni anche i soci benemeriti/onorari

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12. Composizione del Consiglio Direttivo ' Il Consiglio Direttivo è formato da n. 7 (sette) membri.

^ Il consiglio nomina, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono possedere esperienze e capacità adeguate ad assicurare il migliore svolgimento dell'attività dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso che, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno o più Consiglieri il consiglio provvederà a sostituirli. I Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla prossima assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo diverse direttive espresse dall'assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute che dovranno essere documentate. I rimborsi spese di viaggio, se effettuate con auto proprie, saranno calcolati in base alla tariffa ACI.

Art. 13. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i progetti del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare l'ammissione dei Soci Benemeriti per le comprovate motivazioni previste dall'art. 5 dei Soci Ordinari in accettazione della domanda;
- deliberare l'adesione e partecipazione dell'associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano



l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti

; g)- amministrare i fondi ed i beni dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di singoli soci in relazione alle specifiche conoscenze e possibilità professionali possedute e in mancanza può far ricorso alla collaborazione di esperti. L'elezione del socio nel Consiglio Direttivo non può avvenire per più di due volte consecutive, fatto salvo in cui nella prima votazione non risulti possibile eleggere il Consiglio al completo.

Art. 14. Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a trimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano per iscritto tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con mezzi più idonei a disposizione, con conferma di ricezione, da spedirsi a ciascun membro del consiglio e a ciascun sindaco effettivo o revisore unico se nominati, almeno tre giorni prima e, in caso di particolare urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Alle riunioni partecipa il Segretario che verbalizza la riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 15. Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il propulsore ed il coordinatore delle attività dell'Associazione, che dirige e rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Assume la responsabilità generale dell'Associazione e sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento. La carica di Presidente decade alla decadenza del Consiglio Direttivo. In ogni caso non potranno essere più di due mandati consecutivi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

Art. 16. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e di n. 2 (due) effettivi, competenti in materia. Durano in carica 2 (due) anni ed hanno le attribuzioni stabilite dal Codice Civile per i sindaci in quanto applicabili.

E' possibile nominare anche un revisore unico in alternativa all'organo collegiale.

La nomina del Collegio dei revisori o del revisore Unico avverrà solamente se l'assemblea dei soci lo riterrà opportuno.

PATRIMONIO

Art. 17. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a)- dalla quota dell'iscrizione dei Soci nella misura fissata dal Direttivo;
- b)- dai contributi annui ordinari dei Soci stabiliti annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- c)- da contributi straordinari dei Soci deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio preventivo;
- d) - da versamenti volontari dei Soci;
- e) - da contributi di pubbliche Amministrazioni, Enti, Imprese e persone;
- f) - da beni mobili ed immobili comunque acquisiti in proprietà;
- g) - da donazioni e lasciti, "OFFERTE" in piena continuità con la tradizione "QUESTUANTE" degli zampognari di un tempo.

Il Patrimonio dell'Associazione è incrementato per effetto di:

- Destinazioni a fini di reinvestimento in attività istituzionali, statutarie o direttamente connesse, degli avanzi di amministrazione e degli eventuali utili risultanti dai Bilanci Consuntivi;
- accantonamenti a riserva di qualunque specie;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

| i Soci non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione; tutte le somme da essi versate a qualsiasi titolo non sono ripetibili, né trasmissibili e non sono rimborsabili.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO PREVENTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO

